



22312/11

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Divorzio.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 24789/2007

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 22312

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Ud. 04/05/2011

Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere - PU

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ccg

sul ricorso 24789-2007 proposto da:

V [] C [] [], elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso

l'avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentato e difeso

dall'avvocato LOVELLI ALFREDO, giusta procura in calce

al ricorso;

- ricorrente -

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

2011

1129

contro

A [] A [], elettivamente domiciliata in ROMA,

C.SO V. EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ,

rappresentata e difesa dall'avvocato BLASI FRANCESCO

PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 224/2007 della SEZIONE
DISTACCATA DI TARANTO - CORTE D'APPELLO di LECCE,
depositata il 18/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato LOVELLI Alfredo
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato BLASI
Francesco Paolo che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso
per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Taranto, con sentenza non definitiva dell'11/7/2003, dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio tra e .

Con sentenza definitiva in data 9/6-12/7/2006, il medesimo Tribunale affidava il figlio minore alla madre, cui assegnava la casa coniugale; condannava il marito a corrispondere assegno per il figlio e per la moglie.

Proponeva appello, il , chiedendo revocarsi o, in subordine, ridursi l'assegno per la moglie. Costituitosi il contraddittorio, la chiedeva rigettarsi l'appello. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 16/5-18/7/2007, in parziale accoglimento dell'appello, riduceva l'importo dell'assegno mensile ad Euro 150,00.

Ricorre per cassazione il , sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, la .

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il lamenta violazione dell'art. 5 comma sesto legge n. 898 del 1970,



contestando la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile.

Il motivo è inammissibile: non si dà conto di una specifica violazione ovvero falsa od erronea interpretazione della predetta norma, ma si contesta che il giudice a quo, sulla base di una situazione di fatto erroneamente accertata, abbia affermato la spettanza alla A dell'assegno divorzile.

La censura riguarda quindi una valutazione di fatto, da ricollegarsi semmai ad un vizio di motivazione. E significativamente il quesito formulato, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, riguarda appunto una valutazione di fatto: l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, e la volontarietà dell'abbandono da parte del coniuge stesso della professione forense.

Il motivo appare altresì non autosufficiente, non precisando l'entità dei redditi dell'A, quando essa svolgeva attività forense (va ricordato ^{che} secondo la Corte d'Appello, il ^{reddituale}divario ~~tra~~ le parti esisteva anche in passato).

Il secondo motivo, attinente a vizio di motivazione, è parimenti inammissibile per assenza della sintesi (omologa al quesito di diritto) di cui al predetto art. 366 bis c.p.c., inerente al fatto controverso e alla sua rilevanza a fini decisori (per tutte, Cass. n. 2694 del 2008).

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

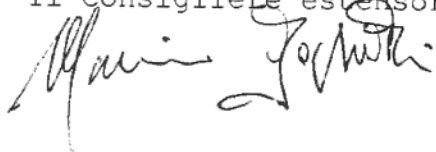
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

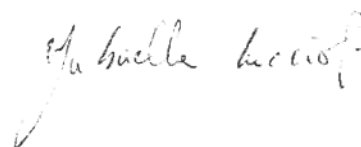
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ~~il~~ ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 ^{onori} *per* e Euro 200.00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. A norma dell'art. 52 D.L. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 4 maggio 2011

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

26 OTT 2011

IL CANCELLIERE
Alfonso Madalieri